

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 75-10974/2018

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies e contestuale variazione di titolarità ex art. 29-nonies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Categoria d'attività	Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame - cat. IPPC 6.6 a)
Sede installazione:	Comune di Volpiano (TO) – C.na Rosanina, 2
Precedente Gestore	Cesano Giorgino
Nuovo Gestore :	Dogaru Fabian Sebastian
Sede legale:	Comune Volpiano (TO) – via Vauda,2
C.F.:	DGRFNS75E26Z129E
Codice azienda:	003916

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- L'azienda Cesano Giorgino è titolare dell'AIA D.D. n. 95-42356 del 21/11/11, per l'esercizio dell'allevamento di pollame, tacchini, attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
 - o 6.6 a) - allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, in data 29/09/2017 con nota prot. n. 114225/2017, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- sulla base dei termini definiti nel calendario, l'azienda Cesano Giorgino ha inviato in data 4/12/17, con prot. n. 147154, così come perfezionato con prot. n. 150463 del 11/12/17, la

documentazione per il riesame dell'AIA;

- dal 29/12/2017, durante il procedimento di riesame, l'azienda Cesano Giorgino ha affittato l'installazione alla società Dogaru Fabian Sebastian;

DATO ATTO CHE:

- in data 16/01/2018, l'Autorità competente ha svolto il sopralluogo istruttorio;
- in data 23 gennaio 2018, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con prot. n. 2645 del 9/01/18, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento, il gestore, il Dipartimento di Torino dell'ARPA e risultavano assenti il comune di Volpiano ed la Regione Piemonte-Struttura temporanea agricoltura della Città Metropolitana di Torino;
- durante la riunione della Conferenza di servizi:
 - è stato chiesto al gestore di fornire alcune informazioni e chiarimenti: tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento;
 - è stata presentata la domanda di variazione di titolarità dell'AIA da "Cesano Giorgino" a "Dogaru Fabian Sebastian" con prot. n. 10076 del 24/01/2018;
- in data 30 gennaio 2018 con nota prot. 13068 è stato inoltrato agli enti convocati il verbale della conferenza dei servizi;
- in data 15/02/2018. prot. n 20085 ed in data 4/04/2018 prot. n. 41642 sono pervenute, da parte del gestore, le integrazioni richieste;

CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies , commi 3, 4 e 4 -bis ;
 - b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.”
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la “Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
 - le valutazioni effettuate nello svolgimento dell'istruttoria di riesame, pertanto, sono state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- la scrittura privata di affitto dei fondi rustici tra Cesano Giorgino e Dogaru Fabian Sebastian debitamente registrata all'Agenzia delle Entrate;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, dall'azienda Dogaru Fabian Sebastian (prot. n. TO00PUA/2018/550 del 30/03/18);

RILEVATO CHE:

- l'azienda Dogaru Fabian Sebastian svolge l'attività di allevamento in soccida di pollame, tacchini, con tecnica del tutto-pieno, tutto-vuoto, con cessione della lettiera esausta a terzi; l'allevamento dispone di 6 capannoni, con una superficie utile di stabulazione pari a 8.220 mq;
- durante l'istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall'azienda e le BAT Conclusions da cui si evidenzia che risultano essere applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell'allegato al presente atto;
- risulta necessario l'adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l'adeguamento il 1 gennaio 2021, al fine di consentire il monitoraggio dall'inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria tacchini:
 1. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 1.0 e 2.3 kg N escreto/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere

effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;

2. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.15 e 1.0 kg di P₂O escreto/posto animale/anno, la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;

- nell'ambito del procedimento di riesame, il gestore ha chiesto un aggiornamento dell'AIA n. 95-42356 del 21/11/11 in riferimento ai tipi di cicli di allevamento svolti nell'installazione; sono stati previsti sia cicli di allevamento con uno sfoltimento intermedio, per la produzione di tacchini maschi e tacchini femmina, sia cicli senza sfoltimento per la produzione o di soli tacchini maschi o di soli tacchini femmina o di sole tacchinelle. Il numero massimo di posti pollame che è possibile accasare è pari a 90.000 capi, caso in cui è previsto il ciclo di tacchinelle, così come meglio dettagliato al paragrafo 1 dell'allegato al presente atto;
- nell'ambito della riunione della conferenza di servizi, sono stati esaminati in particolare gli aspetti inerenti i seguenti punti:
 1. gli adeguamenti previsti dal precedente titolo autorizzativo e riguardanti l'attivazione dello scarico domestico, la sistemazione dell'area filtro per la disinfezione dei mezzi di trasporto, la realizzazione delle pavimentazioni nelle aree prospicienti ai capannoni 5 e 6 e la costruzione della platea di stoccaggio della lettiera esausta per le situazioni di emergenza;
 2. l'esigenza di chiarimenti sulla produzione di effluenti, in relazione ai nuovi cicli proposti, nonché l'obbligo, da parte della ditta Dogaru Fabian Sebastian di effettuare la comunicazione n. 10R/2007;
 3. la necessità di integrazioni documentali in merito all'adozione delle BAT Conclusions in particolare sulle BAT 1, BAT 2, BAT 6, BAT7;
 4. la scelta del gestore di non effettuare la fase di spandimento della lettiera esausta, che implica che il gestore non deve, pertanto, aderire alle BAT 13g, BAT20, BAT22 relative allo spandimento degli effluenti zootecnici;
 5. le precisazioni e le correzioni su dati contenuti nella documentazione presentata per il riesame, in particolare sulle BAT3, BAT4, BAT23, BAT25, BAT24, BAT27 e BAT34a;
- con le integrazioni pervenute a seguito della richiesta formulata durante la Conferenza dei Servizi si è preso atto in particolare:
 - del sistema di gestione ambientale adottato in azienda, come previsto dalla BAT1;
 - del piano di emergenza di cui alla BAT 2;
 - delle tecniche adottate per ridurre le emissioni dalle acque reflue di cui alla BAT6 e BAT7;

VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;

- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e il Gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato con la D.D. n. 95-42356 del 21/11/11;

RITENUTO CHE:

- si debba procedere alla presa d'atto della variazione di titolarità da Cesano Giorgino a Dogaru Fabian Sebastian;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni riesaminare l'autorizzazione integrata ambientale dell'installazione ubicata nel Comune di Volpiano in Cascina Rosanina, 2 gestita dall'azienda Dogaru Fabian Sebastian per l'esercizio dell'attività 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il gestore dell'allevamento deve versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";

- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 “Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE “Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 di cui è titolare l'azienda Dogaru Fabian Sebastian per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Volpiano in Cascina Rosanina, 2, in cui è svolta l'attività di allevamento di tacchini rientrante nella categoria 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 95-42356 del 21/11/11;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA

che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Volpiano, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 2 maggio 2018

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'aria e risorse energetiche
Dott. Guglielmo Filippini
firmato in originale

NL

**Autorizzazione Integrata Ambientale
Installazione dell'azienda Dogaru Fabian Sebastian sita in Comune di Volpiano
ALLEGATO A**

<u>1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u>	<u>11</u>
<u>2. APPLICAZIONE BAT</u>	<u>13</u>
<u>3. CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>17</u>
<u>4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE</u>	<u>18</u>
<u>5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	<u>18</u>
<u>6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29</u>	<u>19</u>
<u>7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI</u>	<u>21</u>
<u>8. EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	<u>22</u>
<u>9. EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	<u>23</u>
<u>10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u>	<u>24</u>
<u>11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</u>	<u>24</u>
<u>12. EMISSIONI SONORE</u>	<u>24</u>
<u>13. REPORT AMBIENTALE</u>	<u>25</u>

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 a) – Installazione per l'allevamento intensivo di tacchini con più di 40.000 posti pollame sito in Cascina Rosanina – Volpiano (TO)	90.000 posti pollame

Presso l'impianto è svolto l'allevamento a terra su lettiera di tacchini.

Gli animali sono allevati in n. 6 capannoni a terra su lettiera con tecnica del tutto pieno-tutto vuoto.

Normalmente possono essere svolti sia cicli di allevamento con uno sfoltimento intermedio, per la produzione di tacchini maschi e tacchini femmina, sia cicli senza sfoltimento, per la produzione o di soli tacchini maschi o di soli tacchini femmina o di sole tacchinelle.

Nella tabella 1.2 seguente sono riassunti i dati relativi ai al ciclo di allevamento

Tabella 1.2- Numero massimo di animali accasati in funzione del peso finale raggiunto

Tipo di ciclo	N. animali accasati	Tipo	Peso finale (kg)	Densità (capi/mq)	Durata Ciclo (d)
Senza sfoltimento intermedio	90.000	Tacchinella	3.5	11	40-45
	60.000	Tacchino femmina	8-9	7.3	80-90
	28.500	Tacchino maschio	15-18	3.5	130-150
Con sfoltimento intermedio	50.500, di cui:				
	22.000	Tacchino femmina	6.1	8-9	80-90 130-150
	28.500	Tacchino maschio	3.5	15-18	

Nel caso del ciclo con sfoltimento intermedio, è accettabile, per esigenze di mercato, che vengano accasati un numero di posti di tacchino maschio e femmina diverso da quello sopraindicato, purchè sia rispettato il numero massimo di posti totale, pari a 50.500 capi.

Per la preparazione della lettiera è utilizzata la lolla di riso.

La lettiera è rimossa a ogni fine ciclo e durante il vuoto sanitario, la cui durata varia normalmente dai 7 ai 15 giorni, è svolta la pulizia e disinfezione dei locali (con acqua in pressione e disinfettante).

Il gestore conferisce la lettiera esausta a terzi e, pertanto, non gestisce le fasi di stoccaggio e spandimento dell'effluente zootecnico.

Nella tabella 1.3 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.3- dati tecnici dell'installazione

Strutture d'allevamento	n. 6 ricoveri per un totale di 8.220 mq
Sistemi di stabulazione	Su lettiera con abbeveratoi antispreco e ventilazione naturale
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili	Presente la platea per emergenze
Stima emissioni in atmosfera*	Ammoniaca - per ciclo tacchini maschi: 10,1 t/a - per ciclo tacchini femmine: 13,6 t/a
Approvvigionamento idrico	acquedotto
Sistema di climatizzazione	Ventilazione naturale Agitatori, interni al capannone, per il rimescolamento dell'aria Nebulizzazione acqua in estate
Sistema riscaldamento	Cappe a GPL

*relativo alla consistenza massima di stalla prevista per il ciclo di soli tacchini maschi e sole tacchini femmine

2.APLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE BAT 1		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda

BUONA GESTIONE BAT 2		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Si tratta di impianto esistente i cui recettori sensibili sono a 250 m ed oltre i 400m. La direzione dei venti prevalente è est, nord-est, proteggendo i recettori sensibili. L'inquinamento idrico è prevenuto mediante l'applicazione di quanto previsto dal Piano di Gestione e prevenzione delle acque meteo e da buone pratiche attuate dal gestore.
2b	Istruire e formare il personale	Istruzione e formazione collaboratori con corsi organizzati dall'ASL.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	E' stato predisposto un piano d'azione per eventi imprevisti e/o incidenti, in relazione, in particolare, al mancanza di fornitura elettrica e acqua potabile, impossibilità di movimentare la pollina a fine ciclo, emergenza sanitaria, perdite d'acqua, incendio, sversamenti di olio e gasolio.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	E' presente, in azienda un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Vengono posti in celle frigo entro poche ore dalla morte.

GESTIONE ALIMENTARE BAT 3 E 4		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Attuata

GESTIONE ALIMENTARE BAT 3 E 4		
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Attuata
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Attuata
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Attuata

USO EFFICIENTE DELL'ACQUA BAT 5		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
5a	Registrazione del consumo idrico	Registrazione consumo idrico mensile
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Riparazione perdite verificate sul circuito di distribuzione dell'acqua
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Pulizia dei ricoveri con atomizzatori dopo ogni ciclo.
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Abbeveratoi antispreco a tettarella con salvagoccia
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Si verifica una volta a ciclo la calibratura dell'attrezzatura per l'acqua.

EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE BAT 6 E 7 cfr CAPITOLO 9		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
6a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Le aree inquinate sono ridotte al minimo mediante immediata pulizia dopo le operazioni di carico e scarico pollame e utilizzo di tettoia nel caso di eventi piovosi durante predette operazioni.
6b	Minimizzare l'uso dell'acqua	Il consumo dell'acqua è ridotto al minimo essenziale mediante uso di acqua in pressione
7a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito un deposito di stoccaggio di liquame	Le acque raccolte nel pozzetto asservito alla concimaia, vengono unite alla pollina durante il carico per lo spandimento agronomico della stessa.

USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA BAT8		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>

8a	Sistemi i riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	Vi è un sistema di riscaldamento ad alta efficienza con lampade a GPL e cappa ad infrarossi che scalda solo lo spazio di calpestio in cui è direzionata.
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	Sono presenti centraline per l'ottimizzazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento ed inoltre è effettuata una pulizia frequente della cappa ad infrarossi che garantisce performance migliori del riscaldamento.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Vi è un isolamento pareti e soffitto con lana di roccia e poliuretano.
8d	Impiego di illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Utilizzo di lampade a risparmio energetico
8h	Applicare la ventilazione naturale	Attuata

EMISSIONI SONORE BAT 9 E 10_cfr CAPITOLO 12		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
9		Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico
10 a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e recettori sensibili	- Distanza da recettori sensibili pari a 250 m
c)	Misure operative	<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura delle porte durante l'erogazione del mangime; - Le apparecchiature vengono utilizzate solo dal titolare - Assenza di attività rumorose durante la notte ed il fine settimana; - Funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime; - Le aree esterne non vengono raschiate con pale di trattori
f)	Procedure antirumore	La propagazione del rumore è ridotta dalla siepe posta in direzione dei recettori

EMISSIONI DI POLVERI BAT11_cfr . CAPITOLO 8.2		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
11.a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	<ul style="list-style-type: none"> - Si usa solo lolla non polverulenta e trucioli grossolani protrattati; - L'aggiunta di lettera fresca, se avviene, è manuale; - Si applica l'alimentazione ad libitum, tranne nelle operazioni di carico; - Gli agitatori interno lavorano generalmente a bassa velocità

11.b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici effettuando la nebulizzazione ad acqua	Effettuata nel precarico se la lettiera è troppo asciutta e durante i periodi di stress termico
------	---	---

EMISSIONI DI ODORI BAT12 E BAT13		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
12		Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno
13.a	Garantire le distanze adeguate da recettori sensibili	Distanza da recettori sensibili pari a 200 m
13b	Sistema di stabulazione	Viene mantenuta la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche attraverso rimescolamento della stessa con erpici rotativi . l'operazione è effettuata con cadenza anche bisettimanale nel periodo invernale mentre nel periodo estivo è sufficiente una volta a settimana
13e	Stoccaggio degli effluenti di allevamento	Copertura dell'effluente solido durante lo stoccaggio con plastica stabilizzata agli UV

EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO BAT14 E BAT15 cfr CAPITOLO 7 e 8		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
14a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente ed il volume del cumulo di effluente solido	Adottata qualora si effettui lo stoccaggio per emergenze
14b	Coprire i cumuli di effluente solido	Copertura dell'effluente solido durante lo stoccaggio con plastica stabilizzata agli UV per emergenze

EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Sono state ricalcolate le emissioni mediante i software Net IPPC a fronte dell'aumento del numero di animali rispetto all'AIA da riesaminare. Ammoniaca - per ciclo tacchini maschi: 10,1 t/a - per ciclo tacchini femmine: 13,6 t/a

EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER POLLAME BAT34		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
34 a	Ventilazione naturale o forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco	Adottata

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 5, relativo al Monitoraggio ambientale.

3.CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
3. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione.
7. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
9. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune sede dell'installazione e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il Gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* ed ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- 1 Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
- 2 Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
- 3 Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;

- b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
- c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6.MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 , come riportato rispettivamente nelle tabelle 6.1 e 6.2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
2. Per le BAT 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2021 , per la BAT 29 l'adeguamento è previsto dal 1 gennaio 2019. Per l'anno in corso il gestore è tenuto a proseguire il monitoraggio secondo modalità già stabilite dal precedente provvedimento di AIA.

Tabella n. 6.1: Contenuti Monitoraggio ambientale.

	<u>MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ESCRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO BAT24</u>	TERMINI PER ADEGUAMENTO
<i>N</i>	<i>BAT</i>	
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	1 gennaio 2021
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	
	<u>MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA BAT25</u>	
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	1 gennaio 2021
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .	
25c	Stima mediante fattori di emissione	
	<u>MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO BAT27</u>	

27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	1 gennaio 2021
27b	Stima mediante fattori di emissione	
MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO BAT29		
29a	Consumo idrico	1 gennaio 2019
29b	Consumo di energia elettrica	
29c	Numero di carburante	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	
29e	Consumo di mangime	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	

Tabella n. 6.2: Valori associati alle BAT per la categoria tacchini.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	1.0 e 2.3 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	0.15 –1.0 kg di P ₂ O escreto/posto animale/anno

Per quanto inerente:

- la BAT 29, i dati di consumo devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
- La BAT 29d, in particolare, è necessario fornire il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata ed eventuali sfoltimenti effettuati come indicato nella tabella 6.3

Tabella n. 6.3: applicazione BAT 29 d

Ciclo (data inizio/fine)	Capi accasati	Capi uscita I sfoltimento	Peso finale I sfoltimento	Capi uscita II sfoltimento	Peso finale II sfoltimento	Capi in uscita a fine ciclo	Peso capi fine ciclo	Capi morti
		<i>Se effettuato</i>		<i>Se effettuato</i>				

7.GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 14 e 15-*Emissioni provenienti dallo stoccaggio dell'effluente solido* (cfr paragrafo 2) in relazione allo stoccaggio in situazioni di emergenza.

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA: SEDE OPERATIVA:					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 14 –*Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido*, in relazione allo stoccaggio in situazioni di emergenza e della BAT 34a–*Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame* (cfr paragrafo 2).

Il calcolo delle emissioni di ammoniaca è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia. Tale strumento quantifica le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche di stabulazione, di stoccaggio e di spandimento e non prende in esame altri fattori che possono influire sulle emissioni in funzione dell'applicazione delle BAT applicate in azienda.

Inoltre sono stati valutati unicamente il ciclo dei tacchini maschi (2 cicli/anno) ed il ciclo della tacchina femmina (3 cicli anno), in quanto non sono disponibili i dati relativi ai cicli con sfoltimento ed alle tacchinelle.

Tabella 8.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse

Altitudine dell'impianto (mt s.l.m.)	269
Terreni in ZVN (%)	0
Tipo di allevamento	Tacchino da carne a terra
Tecnica di stabulazione	uso di lettiera ed abbeveratoi antispreco
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Nessuno
Tacchino da carne a terra-2 cicli anno- maschio (n. capi)	28.500 capi
Emissioni ammoniaca (t/a)	10,1 t/a
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione tacchino maschio	9000 kg/anno 0,31 kg/posto animale/anno
Tacchino da carne a terra-3 cicli anno- femmina (n. capi)	60.000 capi
Emissioni ammoniaca (t/a)	13,6 t/a
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione tacchino femmina	12.600 kg/anno 0,21 osto animale/anno
Note	La lettiera viene ceduta integralmente a terzi e pertanto non vengono considerate le fasi di stoccaggio e spandimento dell'effluente zootecnico

8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT BAT 11-*Emissioni di polveri* (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

9.EMISSIONI NELLE ACQUE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 6, della BAT7 -*Emissioni nelle acque* -, della Bat 15 -*Emissioni dallo stoccaggio di effluente solido* (cfr paragrafo 2) nel caso di stoccaggio della lettiera in emergenza.

9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non individua superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. A tale proposito si precisa che tali immissioni di acque meteoriche dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporcamento dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione della lettiera esausta in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

E' fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.

1. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
2. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti al punto 3.9, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

12. EMISSIONI SONORE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 –*Emissioni sonore* (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Volpiano ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 87 del 12.11.2004 (BUR n. 1 del 05/11/2004) I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

13.REPORT AMBIENTALE

1. Il report ambientale contiene le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato del paragrafo 6 del presente provvedimento.
2. Il report deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune della sede operativa.
3. Il Report Ambientale dovrà essere corredato da un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tali informazioni dovranno essere fornite anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Inoltre, nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.
4. Una copia del report deve essere conservata presso l'azienda fino al riesame della presente autorizzazione.

14.COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1 e 14.2.

Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
		disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 14.2– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione